

- 1) *La decisione della Commissione 25 novembre 1999, che nega la concessione di una pensione di orfano alla figlia della ricorrente, è annullata.*
- 2) *La Commissione sopporterà le spese, ad esclusione di quelle sostenute dal Consiglio dell'Unione europea e di quelle causate alla ricorrente dall'intervento del Consiglio.*
- 3) *Il Consiglio sopporterà le proprie spese.*

(<sup>1</sup>) GU C 335 del 25.11.2000.

### **Ricorso di Colette Di Marzio contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 10 gennaio 2003**

**(Causa T-14/03)**

(2003/C 83/47)

(Lingua processuale: il francese)

### **SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO**

**28 gennaio 2003**

**nella causa T-138/01: F contro Corte dei Conti delle Comunità europee (<sup>1</sup>)**

**(Dipendenti — Nuova assegnazione — Legittimo affidamento — Ricorso di annullamento e per risarcimento danni)**

(2003/C 83/46)

(Lingua processuale: il francese)

Nella causa T-138/01, F, dipendente della Corte dei Conti delle Comunità europee, residente in Lussemburgo, con l'avv. P. Georgen, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro Corte dei Conti delle Comunità europee (agenti: sigg. J.-M. Steiner, P. Giusta e sig.ra B. Schäfer), avente ad oggetto, da un lato, una domanda di annullamento della decisione della Corte dei Conti 4 dicembre 2000, recante nuova assegnazione della ricorrente al servizio della traduzione e, dall'altro, una domanda di risarcimento dei danni morali addotti dalla ricorrente, il Tribunale (Seconda Sezione), composto dai sigg. R. M. Moura Ramos, presidente, J. Pirrung e A. W. H. Meij, giudici, cancelliere: sig. J. Plingers, amministratore, ha pronunciato il 28 gennaio 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *La decisione della Corte dei Conti 4 dicembre 2000, recante nuova assegnazione della ricorrente al servizio della traduzione, è annullata.*
- 2) *Per il resto il ricorso è respinto.*
- 3) *La Corte dei Conti è condannata alle spese comprese quelle relative al procedimento sommario nella causa T-138/01 R.*

(<sup>1</sup>) GU C 259 del 15.9.2001.

Il 10 gennaio 2003 Colette Di Marzio, residente in Ginasservis (Francia), rappresentata dagli avv.ti Georges Vandersanden e Laure Levi, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione dell'APN di procedere ad una ritenuta sullo stipendio della ricorrente corrispondente, per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2001, al coefficiente correttore francese ed all'indennità di dislocazione;
- annullare la decisione, di data ignota, che revoca, per la ricorrente, il beneficio dell'indennità forfettaria (detta di segreteria) prevista dall'art. 4 bis dell'allegato VII dello Statuto a decorrere dal mese di ottobre 2000;
- annullare la decisione, di data ignota, che sopprime, per la ricorrente, il beneficio dell'indennità annuale delle spese di viaggio prevista dall'art. 8 dell'allegato VII dello Statuto per il 2001;
- reintegrare la ricorrente nell'integralità dei suoi diritti pecuniari con il pagamento del coefficiente correttore per la Francia e dell'indennità di dislocazione per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2001, il pagamento dell'indennità forfettaria (detta di segreteria) prevista dall'art. 4 bis dell'allegato VII dello Statuto per il periodo corrente a partire dal 1° gennaio 2001, il pagamento dell'indennità annuale delle spese di viaggio prevista dall'art. 8 dell'allegato VII dello Statuto per tutto il 2001, importi da maggiorare ad un tasso del 5,25 % annuo fino al pareggio completo;
- condannare la convenuta al risarcimento dei danni da valutare ex aequo et bono in 10 000 euro;
- condannare la convenuta alla totalità delle spese.

*Motivi e principali argomenti*

La ricorrente è una dipendente della Commissione. Essa è stata assegnata a Cadarache, poi riassegnata a Bruxelles. La ricorrente ha contestato tale riassegnazione con il ricorso T-335/01, sfociato in un accordo con la Commissione e in un comando della ricorrente a Cadarache. Tuttavia, la Commissione ha considerato che la ricorrente avesse indebitamente percepito il coefficiente correttore per la Francia e l'indennità di dislocazione. La ricorrente si è vista inoltre revocare il beneficio dell'indennità detta di segreteria nonché dell'indennità forfettaria per spese di viaggio.

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente fa valere una violazione degli artt. 59 e 64 dello Statuto e 4 dell'allegato VII dello Statuto, degli artt. 71 dello Statuto e 5-10 dell'allegato VII dello Statuto. Secondo la ricorrente vi sarebbe altresì una violazione dell'obbligo di motivazione ed una violazione del principio di non discriminazione.

In subordina, per quanto riguarda il coefficiente correttore per la Francia e l'indennità di dislocazione, la ricorrente fa valere una violazione dell'art. 85 dello Statuto. La ricorrente fa valere altresì una violazione dell'art. 4 bis dell'allegato VII dello Statuto, una violazione del principio generale *patere legem quem ipse fecisti* ed una violazione dell'obbligo di motivazione per quanto attiene all'indennità detta di segreteria.

Infine, la ricorrente fa valere una violazione del principio generale di buona gestione, nonché del dovere di sollecitudine.

---

**Ricorso di Albano Ferrer de Moncada contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 13 gennaio 2003**

(Causa T-16/03)

(2003/C 83/48)

(Lingua processuale: il francese)

Il 13 gennaio 2003 Albano Ferrer de Moncada, residente in Lussemburgo, rappresentato dagli avv.ti Georges Vandersanden, Laure Levi e Aurore Finchelstein, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare il rapporto informativo per il periodo di riferimento 1995-1997;

- riconoscere al ricorrente un risarcimento dei danni morali, da valutare *ex aequo et bono* in 1 000 euro;
- condannare la convenuta alla totalità delle spese.

*Motivi e principali argomenti*

Con il suo ricorso il ricorrente, dipendente della Commissione, contesta la validità del suo rapporto informativo definitivo relativo al periodo 1995-1997 e chiede il risarcimento dei danni per gli errori asseritamente commessi dalla Commissione nella redazione di tale rapporto.

Egli sostiene che il rapporto viola l'art. 43 dello Statuto e le disposizioni della Guida per la valutazione del personale. Così, nonostante il parere del comitato paritetico per i rapporti informativi avesse messo in rilievo irregolarità sostanziali di procedura e di merito, il relatore d'appello non ha ritenuto necessario correggerle. Inoltre, il rapporto sarebbe stato concluso entro un termine irragionevole, per solo errore della Commissione. Analogamente, i relatori si sarebbero sistematicamente rifiutati di procedere ai colloqui preliminari con il ricorrente previsti dalla Guida per la valutazione del personale. Inoltre, la redazione totalmente irregolare di tale rapporto rientrerebbe in un'attitudine più generale di mobbing che il ricorrente subirebbe da anni.

Il ricorrente fa valere che le valutazioni molto negative del rapporto sarebbero manifestamente infondate e che la Commissione avrebbe violato il suo dovere di sollecitudine e di buona amministrazione.

---

**Ricorso di Spyridoula Konstantopoulou contro la Corte di giustizia delle Comunità europee, proposto il 22 gennaio 2003**

(Causa T-19/03)

(2003/C 83/49)

(Lingua processuale: il francese)

Il 22 gennaio 2003 Spyridoula Konstantopoulou, residente in Ioannina (Grecia), rappresentata dall'avv. Eric Boigelot, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Corte di giustizia delle Comunità europee.